

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST-DOTTORATO

SENATO ACCADEMICO	13.12.2005; 21.4.2006
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	19.12.2005; 27.4.2006
CONSIGLIO STRUTTURE SCIENTIFICHE	18.11.2005
DECRETO RETTORALE	55/2006 dd. 13.1.2006; 714/2006 dd. 5.5.2006
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Segreterie Laureati (coordinamento istruzione) Sez. Affari Finanziari

Data ultimo aggiornamento: 5 maggio 2006 a cura della Rip. Affari Generali

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina il conferimento delle borse di studio per attività di ricerca post-dottorato ai sensi di quanto previsto dalla Legge 398/89 e successive modifiche. Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture scientifiche dell'Ateneo.

Nel seguito si fa riferimento alle borse di studio post-dottorato con il termine "borse".

ART. 2

Il finanziamento delle borse può trovare parziale o totale copertura:

- con fondi dell'Università (fondi ministeriali, fondi esterni o di bilancio);
- con fondi di Dipartimenti o di Centri Interdipartimentali di Ricerca, anche su fondi provenienti da Enti esterni. In tal caso dovrà essere sottoscritta una convenzione prima dell'attivazione della borsa. L'importo relativo dovrà essere versato dalla struttura di ricerca al Centro di Spesa Principale entro 30 gg. dall'assegnazione della borsa al candidato vincitore. L'Ente esterno provvederà al finanziamento in due annualità; il finanziamento della seconda annualità è subordinato all'ammissione del borsista al secondo anno di attività.

ART. 3

Per le borse cofinanziate dall'Università, il Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico determina, entro i limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, il numero, le modalità di ripartizione e l'ammontare delle borse, nonché l'ammontare dell'eventuale cofinanziamento richiesto alle strutture di ricerca. I Dipartimenti o i Centri Interdipartimentali, comunque acquisite le risorse per il finanziamento, potranno procedere direttamente all'attivazione delle borse emanando il relativo bando, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Dipartimento e redatto secondo lo schema approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I Dipartimenti ed i Centri Interdipartimentali dovranno versare l'importo della borsa al Centro di Spesa principale nel

termine stabilito dall'art. 2. Gli Uffici dell'Amministrazione provvederanno all'erogazione delle borse ai beneficiari nel rispetto del presente Regolamento.

ART. 4

Le borse sono conferite a laureati in possesso del titolo di studio di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero. Il titolo deve essere conseguito entro la data di inizio dell'attività di ricerca stabilita dal bando di attivazione della borsa.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere riconosciuto equipollente dalla Commissione esaminatrice, ai soli fini della selezione.

ART. 5

Le borse sono assegnate, con decreto rettorale, a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice composta dal Direttore del Dipartimento (o dal Coordinatore del Centro Interdipartimentale) o suo delegato, dal Responsabile della ricerca e da un ulteriore componente afferente al Settore scientifico disciplinare per cui viene bandita la borsa o a settore affine, con funzioni di segretario.

La selezione può avvenire:

- per titoli e colloquio
- per soli titoli.

Tra i titoli, verranno in ogni caso valutati:

- le pubblicazioni
- diplomi di specializzazione
- attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea
- svolgimento di documentata attività di ricerca, presso soggetti pubblici e/o privati

Il titolo della ricerca per il quale la borsa viene messa a concorso e le modalità della selezione, stabilite dalle singole Commissioni d'esame, sono pubblicizzati nel bando.

ART. 6

Le borse hanno durata biennale e sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno, a seguito di una valutazione della ricerca da parte del Consiglio di Dipartimento, o del Competente Organo per i Centri Interdipartimentali, su parere del Responsabile della ricerca. Le borse non sono rinnovabili. L'importo delle borse di studio sarà non inferiore a quanto stabilito per legge. E' prevista un'integrazione per periodi di permanenza all'estero, che verrà erogata previa presentazione di un'attestazione rilasciata dal Responsabile della struttura estera con l'indicazione del periodo esatto di permanenza in loco da parte del beneficiario.

L'erogazione delle borse avviene in rate mensili.

ART. 7

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, salvo quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti con soggiorni all'estero.

Chi ha già fruito di una borsa non può fruirne una seconda volta allo stesso titolo.

L'assegnatario non può superare per ciascun anno di fruizione della borsa il reddito complessivo lordo determinato con decreto ministeriale, riferito all'anno di maggiore fruizione della borsa. L'Amministrazione potrà effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni relative al possesso del requisito di reddito.

In caso di superamento del reddito il beneficiario decadrà dal diritto alla borsa e avrà l'obbligo di restituire le somme già percepite. Qualora il superamento del reddito sopravvenga nel corso del primo anno, non sarà consentita la prosecuzione dell'attività di ricerca; qualora il superamento del reddito si verifichi nel corso del secondo anno, sarà consentita, a richiesta, la sola frequenza dell'attività. Nel caso in cui il borsista rinunci alla prosecuzione dell'attività per motivi diversi dal superamento del reddito, il pagamento della borsa verrà interrotto contestualmente alla rinuncia e non sarà richiesta la restituzione delle frazioni di borsa percepite, fermo restando il requisito del reddito nei termini sopra stabiliti. In caso di cessazioni anticipate di borse a totale finanziamento di un Dipartimento o di un Centro Interdipartimentale di Ricerca, la quota di borsa non utilizzata verrà restituita al finanziatore.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Si applicano alle borse di studio le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476.

Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio è consentita la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni prevista dall'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Nel caso in cui il borsista svolga attività di lavoro autonomo o alle dipendenze di un Ente privato, ma non superi i limiti di reddito stabiliti, il Consiglio di Dipartimento o il competente Organo del Centro Interdipartimentale di Ricerca valuterà se l'attività sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca da svolgere e non comporti conflitto di interessi con la medesima.

I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche.

ART. 8

La data di inizio dell'attività di ricerca sarà fissata nel bando di attivazione della borsa.

Il borsista dovrà espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di studio. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovate, fermo restando che in tale seconda ipotesi le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza irrevocabile

della borsa. Interruzioni maggiori di 30 giorni saranno consentite ai borsisti che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 30 Dicembre 1971 n. 1204 e successive modifiche (Tutela delle lavoratrici madri), o in caso di malattia prolungata, fermo restando per tutti i casi previsti il recupero del periodo di sospensione. In fase transitoria, tenuto conto dell'esaurimento della leva obbligatoria, saranno consentite interruzioni anche a borsisti che dimostrino di dover completare il servizio militare.

Allo scadere del primo anno il borsista dovrà presentare una relazione completa e documentata sull'attività svolta al Responsabile della ricerca che la sottoporrà alla valutazione del Consiglio di Dipartimento, o del competente Organo del Centro Interdipartimentale di Ricerca, per l'approvazione del proseguimento dell'attività. Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei suoi obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate, decadrà dal diritto alla borsa di studio e sarà tenuto alla restituzione delle quote già percepite.

Al termine dell'attività di ricerca il borsista dovrà presentare al Consiglio di Dipartimento o del competente Organo del Centro Interdipartimentale di Ricerca, una relazione scientifica finale sulla ricerca svolta e sui risultati conseguiti, approvata dal Responsabile della ricerca. A seguito della delibera del Consiglio o Organo medesimo sulla positiva conclusione del periodo di post-dottorato, l'Università rilascerà a richiesta del borsista la relativa certificazione.